

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 5

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DELL'ONOREVOLE


NICOLA MORRA

SENATORE ALL'EPOCA DEI FATTI

procedimento civile n. 280/2017 R.G. pendente presso il Tribunale di Lamezia Terme

**Trasmessa dal Tribunale di Lamezia Terme
il 22 novembre 2022**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato
il 2 dicembre 2022**



TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE

→ Spett. le
Senato della Repubblica
Piazza dei Caprettari, 79
00186 Roma

Spett. le
Presidenza del Tribunale
di Lamezia Terme

Spett. le
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Lamezia Terme

OGGETTO: Società Cooperativa Malgrado Tutto a r.l. c/ Nicola Morra
Tribunale di Lamezia Terme – Dott.ssa Teodora Godini – RGn. 280/2017

Con la presente, si trasmette DVD contenente la copia degli atti di causa relativi al procedimento indicato in oggetto, così come disposto dal Giudice istruttore, Dott.ssa Teodora Godini, all'esito dell'udienza tenutasi in data 16/10/2022, come da verbale che si allega alla presente.

Lamezia Terme, 22/11/2022



Il Funzionario addetto U.P.P.

Caterina Patrizio



R.G. n. 280/2017

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
VERBALE DI UDIENZA

svoltasi con le modalità di cui all'art. 1 D.L. n. 2/2021, art. 23 comma 1, Legge n.176/2020 di conversione in legge del D.L. n. 137/2020, art. 221 Legge n. 77/20 di conversione del D.L. 34/20 con cui sono state apportate modifiche all'art 83 D.L. 18/20 convertito in legge con Legge n. 27/20 e successive modifiche

Il Giudice istruttore, dott.ssa Teodora Godini,
disposta per l'udienza del 19/10/2022 la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate secondo le modalità introdotte dal Decreto del Presidente dell'intestato Tribunale n. 127/2022, in vigore dall'1.10.2022 (pubblicato sul sito istituzionale e consultabile al link https://www.tribunale.lameziaterme.giustizia.it/doc/notizie_eventi/Decreto%20n.%20127.pdf), e con riserva di adozione fuori udienza dei provvedimenti giudiziari;
dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti e del deposito delle note scritte autorizzate;
letti gli atti e i documenti di causa ed esaminate le richieste delle parti;
ricordato che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*"I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni"*) trova applicazione tanto in relazione all'attività parlamentare tipica (*"presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, nonché per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare"*), quanto per ogni altra diversa attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica *connessa alla funzione* di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento;
rilevato che solo nei casi in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice può emettere sentenza;
adottata, anche alla luce dell'eliminazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, una interpretazione dell'art. 68 Cost. restrittiva quanto all'attività del parlamentare *non* tipica, ad evitare che la immunità parlamentare si risolva in una sorta di impunità generalizzata e sottratta in tutto ai limiti operanti in materia di diritto di critica e libertà di espressione di qualsiasi cittadino;
ritenuto così - *impregiudicata* ogni eventuale decisione sul merito della lite, in esito all'approfondita disamina dell'intero compendio probatorio e delle ragioni giuridiche che sorreggono le pretese attoree e le difese del convenuto - di non poter accogliere *sic et simpliciter*



l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dalla difesa del Sen. Morra;
ritenuto infatti che le contestazioni mosse da Nicola Morra, allora Senatore della Repubblica, alla Cooperativa Malgrado Tutto nel corso della trasmissione televisiva L'Arena di Massimo Giletti del 10 aprile 2016 siano estranee tanto all'attività parlamentare in senso stretto, che all'attività di divulgazione e di critica politica, mancando, non tanto un nesso tra opinione espressa e funzione parlamentare, quanto la natura di *opinione* delle esternazioni *de quibus*, dal momento che hanno ad oggetto, in realtà, più che giudizi, fatti storici in relazione ai quali la valenza scriminante di eventuali connotati offensivi o diffamatori deve restare condizionata alla verità della notizia;
rilevato che - allo stato - in assenza di un puntuale accertamento della verità dei fatti addebitati, non può essere esclusa l'illiceità e la conseguente responsabilità del parlamentare;
ritenuto di dover così revocare l'ordinanza di previo istruttore dd. 22.2.2019 che, valutata la causa matura per essere decisa, differiva a diversa data per la precisazione delle conclusioni, e di dover provvedere, al contrario, *“senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto”*;

P.Q.M.

dispone la trasmissione di copia degli atti di causa al Senato della Repubblica a norma dell'art. 3, comma 4, L. 30 giugno 2003, n. 140:

sospende il procedimento per il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Senato;

fissa per la prosecuzione del giudizio e ogni diversa determinazione l'udienza del giorno **18.9.2023, ore 10:00.**

Manda alla Cancelleria per ogni adempimento consequenziale.

Si trasmetta altresì alla Presidenza del Tribunale e alla Procura della Repubblica per opportuna conoscenza.

Lamezia Terme, 22/10/2022.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

dott.ssa Teodora Godini

